



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "REMO BRINDISI"-LIDO DEGLI ESTENSI
Prot. 0001117 del 06/02/2021
(Uscita)

REGOLAMENTO

previsto dall’art. 3, comma 3, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (“Accordo”);

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative prot. 1059 del 4 febbraio 2021

EMANA

il seguente Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo.

ARTICOLO 1 - Procedure da seguire in occasione dello sciopero

Come previsto dall'art. 3 comma 4 dell'Accordo Nazionale del 2 Dicembre 2020, in occasione di ogni sciopero i Dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche per e-mail, il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non



aver maturato ancora la propria intenzione; la dichiarazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, salvo il caso in cui il lavoratore sia individuato nel contingente di personale destinato a garantire le prestazioni indispensabili; non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta comunicata l’adesione, manifesti l’intenzione di aver mutato intenzione (offerta tardiva di lavoro).

ARTICOLO 2 - Comunicazioni alle famiglie (art. 3 c. 5 dell'Accordo)

Le scuole comunicano alle famiglie, nelle forme ritenute più adeguate (sito internet, e-mail, appositi avvisi sul registro elettronico, ecc.) e almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero le seguenti informazioni: indicazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamato lo sciopero; le motivazioni inerenti alla vertenza; i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale; alle % di voti ottenuti dalle stesse organizzazioni nelle ultime elezioni RSU avvenute a livello di singola istituzione scolastica; alle % di adesione registrate, sempre a livello di istituzione scolastica, agli scioperi proclamati nell’anno scolastico e in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito; l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti; l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

ARTICOLO 3 - Contingenti di personale atti a garantire le prestazioni indispensabili

1. I Dirigenti scolastici individuano, sulla base della comunicazione del personale e dei criteri individuati nel protocollo, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. I nominativi del personale incluso nei contingenti devono essere comunicati agli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il lavoratore ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero



già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione. Laddove la sostituzione sia possibile deve essere comunicata all’interessato entro le 24 ore successive.

2. Le prestazioni indispensabili ed i relativi contingenti minimi individuati sono i seguenti:

- Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

CONTINGENTI MINIMI - NUMERO DI FIGURE NECESSARIE

Tutti i docenti del consiglio di classe interessato; nr 1 collaboratori scolastici per ciascun turno di lavoro previsto nella giornata, per l’uso dei locali interessati, igienizzazione e per la vigilanza sull’ingresso principale; 1 assistente amministrativo e 1 assistente tecnico informatico per ciascuna delle specifiche aree di competenza.

- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

CONTINGENTI MINIMI - NUMERO DI FIGURE NECESSARIE

DSGA; 1 assistente amministrativo competente.

ARTICOLO 4 - Criteri di individuazione

1. I criteri di individuazione del personale sono:

- a) disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b) rotazione in ordine alfabetico, tenendo conto dell’attribuzione dei compiti e delle mansioni



ARTICOLO 5 - Informazione relativa alle adesioni allo sciopero

Il dirigente scolastico è tenuto a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione e a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

ARTICOLO 6 - Tempi e durata delle azioni di sciopero

Ai sensi dell'art. 10 c. 4 dell'Accordo:

- non possono essere proclamati scioperi a tempo indeterminato;
- il primo sciopero non può superare la durata di una giornata;
- per la medesima vertenza, gli scioperi successivi al primo non possono superare i due giorni consecutivi;
- nel caso in cui gli scioperi successivi al primo fossero previsti per giorni a ridosso di un giorno festivo non potranno avere durata superiore alla giornata.
- gli scioperi brevi - alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o delle attività educative, o di servizio per il personale ATA;
- nel caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano;
- la proclamazione di uno sciopero breve deve essere puntuale: in particolare, deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa.
- lo sciopero breve è computabile ai fini del raggiungimento dei tetti dei limiti



individuali (5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero).

- per i docenti la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;

. l’intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero e la successiva nel caso in cui interessino lo stesso servizio e la stessa utenza è di 12 giorni. Saranno le amministrazioni competenti a ricevere le comunicazioni relative alla proclamazione degli scioperi ad informare le Organizzazioni sindacali dell’esistenza di scioperi già dichiarati;

- in caso di calamità naturali o di avvenimenti di eccezionale gravità gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi;

- non sono consentiti scioperi che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome (nella scuola, i singoli punti di erogazione – plessi).

- rimane il limite individuale di sciopero fissato a 40 ore per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (equivalenti a 8 giorni) e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni) per gli insegnanti della scuola secondaria. Deve comunque essere garantita l’erogazione, nell’anno scolastico, di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo della classe;

- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantire comunque lo svolgimento delle operazioni e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo il termine di scadenza previsto dalle disposizioni ministeriali;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;



- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.

Comacchio 06/02/2021

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Silvia Tognacci